



UIL CREDITO, ESATTORIE E ASSICURAZIONI
Aderente a Union Network International – UNI

GUIDE UILCA IS
UILCA Gruppo Intesa Sanpaolo

Guida **UILCA IS**

Part Time

**Norme nazionali
e nel Gruppo Intesa Sanpaolo**

Aggiornamento febbraio 2014

Largo Mattioli, 3 – 20121 MILANO
tel. 02 87943419 - 02 87942579
fax 02 87942580

Via Goito, 2 – 10125 Torino
tel. 011 6694884
fax 011 6695008

e-mail: intesasanpaolo@uilca.it

web: www.uilcais.it

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 19 GENNAIO 2012

Art. 35 - Lavoro a tempo parziale

1. Il contratto di lavoro a tempo parziale costituisce un valido strumento, del quale si auspica la generalizzata applicazione ed il significativo sviluppo nel settore del credito, per favorire l'occupazione e la flessibilità del lavoro, anche sotto un profilo sociale.

Normativa applicabile

2. Ai rapporti di lavoro a tempo parziale si applicano le norme del presente contratto collettivo nazionale di lavoro con gli adattamenti appresso stabiliti e quelli obiettivamente richiesti dalla specialità del rapporto:

A) Assenze e ferie

Nei confronti dei lavoratori/lavoratrici il cui orario sia concentrato in meno di cinque giorni alla settimana o in numero di giorni inferiore a quelli lavorativi nel mese o nell'anno, il computo delle ferie viene effettuato proporzionando previamente lo scaglione annuale dell'interessato al minor numero di giornate lavorative mediamente prestate nella settimana, nel mese o nell'anno, rispetto alla normale distribuzione dell'orario.

Nei confronti del lavoratore/lavoratrice che nel corso dell'anno abbia trasformato il proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale verticale o viceversa e debba usufruire, in tutto o in parte, delle ferie maturate nell'anno medesimo, quanto previsto al comma precedente si applica con riferimento solamente al periodo di lavoro prestato a tempo parziale.

Per i giorni di ferie goduti durante la prestazione a tempo parziale il lavoratore/lavoratrice interessato continuerà ad essere compensato con la misura retributiva corrente al momento in cui fruisce delle ferie.

La disciplina dei permessi per ex festività è quella prevista dall'art. 56.

Nelle giornate semifestive, i lavoratori/lavoratrici a tempo parziale osservano l'orario di entrata fissato dal contratto individuale, mentre quello di uscita viene anticipato calcolando una riduzione d'orario proporzionale a quella del personale a tempo pieno (*cioè una riduzione di un terzo*), fermo restando che la durata della prestazione lavorativa non può eccedere le 5 ore nella giornata.

B) Addestramento per i neo assunti

Le imprese provvedono ad un addestramento dei lavoratori/lavoratrici, appartenenti alle 3 aree professionali, assunti con contratto non a termine a tempo parziale per un numero di settimane non inferiore a quello previsto per il corrispondente personale a tempo pieno.

Nel caso in cui la durata giornaliera dell'addestramento superi il limite dell'orario ordinario dell'interessato, la parte eccedente verrà compensata con la paga oraria calcolata secondo i criteri stabiliti all'art. 106, del presente contratto e non si applicheranno i limiti stabiliti ai commi 14 e 15 che seguono.

C) Anzianità

Ai fini dei trattamenti contrattuali di ferie, malattia, scatti tabellari, automatismi e preavvisi, i periodi di lavoro a tempo parziale sono equiparati a quelli a tempo pieno agli effetti della maturazione delle anzianità previste dalle singole norme contrattuali.

NORMA TRANSITORIA

In relazione a quanto previsto dalla presente lettera c), nei casi in cui, per effetto di previgenti disposizioni contrattuali, siano stati valutati in proporzione al minor orario i periodi trascorsi a tempo parziale, l'impresa dovrà riconsiderare tali periodi per intero. Detta ricostruzione produrrà i propri effetti economici da una data comunque non anteriore al 1° agosto 1999.

D) Agevolazioni per motivi di studio

Ai lavoratori/lavoratrici a tempo parziale si applicano, con l'esclusione delle previsioni relative ad assegnazioni a turni di lavoro, l'art. 61 del presente contratto, o le diverse norme aziendali opzionate, con i seguenti adattamenti:

- ai lavoratori/lavoratrici che devono sostenere prove di esame i permessi aggiuntivi per il tempo di viaggio e la giornata (lavorativa) precedente la prova stessa spettano solo se i tempi relativi coincidono con la prestazione lavorativa dell'interessato;
- i permessi per motivi di studio spettanti al personale a tempo pieno vanno, espressi in ore, proporzionati alla ridotta prestazione lavorativa.

E) Formazione professionale

Ai lavoratori/lavoratrici a tempo parziale si applica l'art. 72 del presente contratto, proporzionando al minor orario i quantitativi annuali in esso previsti, fermo restando il pacchetto di 24 ore retribuite di cui alla lett. a) del predetto articolo. Qualora il corso cada in tutto o in parte fuori del suo orario di lavoro il lavoratore/lavoratrice ha facoltà di parteciparvi senza alcun onere a carico dell'impresa.

Costituzione e durata del rapporto di lavoro a tempo parziale

3. I rapporti di lavoro a tempo parziale (orizzontale, verticale o misto) possono essere concordati, tra l'impresa ed il lavoratore/lavoratrice, a tempo indeterminato ovvero a termine.

4. L'impresa, in presenza di proprie esigenze tecniche, organizzative e produttive, può accogliere domande di prestazioni a tempo parziale presentate dai dipendenti in servizio o assumere lavoratori/lavoratrici a tempo parziale.

5. L'impresa - purché ciò risulti compatibile con le esigenze di cui sopra - accoglie prioritariamente le domande di quei lavoratori/lavoratrici in servizio con l'inquadramento necessario che, appartenendo all'unità produttiva in cui si è manifestata l'esigenza, siano riconosciuti idonei a svolgere le mansioni per le quali la stessa si è determinata; ove ciò non avvenga, l'interessato può chiedere all'impresa che gli vengano forniti chiarimenti.

6. Le imprese favoriranno - ai fini della precedenza nell'accoglimento - le domande avanzate da lavoratori/lavoratrici che abbiano comprovati motivi personali o familiari di rilevante gravità.

7. Le imprese comunicano agli organismi sindacali aziendali le posizioni di lavoro che, in relazione alle esigenze di cui sopra, sono escluse dal rapporto a tempo parziale e rinnovano annualmente l'informativa in caso di variazioni.

8. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare le seguenti percentuali, fermo quanto previsto al comma 24:

- 20% del personale destinatario del presente contratto in servizio a tempo pieno per i passaggi a tempo parziale del personale in servizio;

- 10% del complesso del personale in servizio destinatario del presente contratto per le assunzioni dall'esterno.

9. Le percentuali di cui sopra si intendono riferite al complesso del personale, comprensivo dei lavoratori/lavoratrici assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente.

Prevalenza nelle mansioni

10. In deroga a quanto disposto dall'art. 90, comma 7, del presente contratto e ai fini ivi previsti, nei confronti del lavoratore/lavoratrice a tempo parziale si applica esclusivamente il criterio della prevalenza, intendendosi per tale l'utilizzo nelle mansioni per un numero di ore superiore alla metà dell'orario mensile dell'interessato.

Trattamento economico

11. Il trattamento economico del personale a tempo parziale viene determinato proporzionando la retribuzione complessiva (incluse indennità, compensi vari, ex premio di rendimento e premio aziendale ovvero premio variabile di risultato) contrattualmente prevista per il lavoratore/lavoratrice ad orario intero con la stessa anzianità e inquadramento, alla minore durata della prestazione lavorativa.

12. Se il lavoratore/lavoratrice è adibito ad attività per la quale è prevista l'indennità di rischio, la stessa gli viene corrisposta in proporzione alla durata dell'adibizione, con un minimo pari a 2/5 del valore giornaliero dell'indennità stessa.

13. L'indennità per lavori svolti in locali sotterranei viene corrisposta al lavoratore/ lavoratrice a tempo parziale quando la sua adibizione a tali attività superi mediamente nella settimana la metà del normale orario giornaliero di un lavoratore/lavoratrice a tempo pieno con il medesimo inquadramento.

Prestazione lavorativa e orario di lavoro

14. Ai quadri direttivi con rapporto a tempo parziale si applicano le previsioni relative alla disciplina della prestazione lavorativa di cui all'art. 87.

15. Per le 3 aree professionali, l'orario del personale a tempo parziale - fermo quanto previsto al comma 24 - viene fissato secondo i seguenti criteri:

a) la durata settimanale dell'orario del personale a tempo parziale può essere compresa tra le 15 e le 32 ore e 30 minuti con distribuzione sia orizzontale, verticale o mista; per il personale appartenente alla 1^a area professionale o addetto a mansioni operaie inquadrato nella 2^a area professionale, può risultare inferiore a 15 ore; nel caso di lavoro a tempo parziale con distribuzione verticale o mista mensile o annuale, l'orario settimanale può essere fissato nei limiti del lavoro a tempo pieno;

b) le prestazioni lavorative sono concordate fra l'impresa e il lavoratore/lavoratrice secondo le esigenze di servizio, senza obbligo di

uniforme ripartizione nella settimana o nel mese, anche tramite turni di lavoro a cadenza settimanale, mensile, annuale, nel rispetto in ogni caso di una prestazione giornaliera massima di 9 ore;

c) la distribuzione dell'attività lavorativa che comprenda anche la giornata di sabato e/o domenica può essere convenuta fra le Parti solo nei casi in cui detta attività lavorativa sia consentita per il personale a tempo pieno. In altri casi, tale distribuzione può essere convenuta solo previa intesa con gli organismi sindacali aziendali;

d) ai lavoratori/lavoratrici a tempo parziale appartenenti alle 3 aree professionali vengono conservate, con i criteri in atto, le riduzioni di orario ex art. 56 del Ccnl 19 dicembre 1994 (art. 53 per ACRI) e vengono attribuite, a far tempo, rispettivamente, dal 1° gennaio 2000 e dal 1° gennaio 2001, ulteriori riduzioni di orario proporzionate al minore orario effettuato, rispetto a quelle riconosciute al personale a tempo pieno (durata dell'orario settimanale di lavoro diviso 5), da fruire con gli stessi criteri di cui alle citate norme; nel caso di lavoro a tempo parziale con distribuzione verticale o mista mensile o annuale, il computo viene effettuato proporzionando le riduzioni d'orario del personale a tempo pieno al minor numero di giornate mediamente prestate nel mese o nell'anno, rispetto alla normale distribuzione dell'orario;

e) le prestazioni del personale ad orario parziale debbono essere, di norma, contenute nei limiti di durata fissati nel presente articolo. Unicamente per le seguenti specifiche esigenze organizzative possono venir richieste prestazioni supplementari nelle mansioni attribuite, nei limiti di 2 ore al giorno e 50 ore per anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre) e con un compenso, per gli appartenenti alle tre aree professionali, corrispondente alla paga oraria calcolata secondo i criteri stabiliti all'art. 106, del presente contratto:

- operazioni di quadratura contabile e di chiusura;
- interruzioni temporanee nel funzionamento di strumenti elettronici di lavoro;
- assenze impreviste di altri dipendenti della medesima unità operativa.

In alternativa al compenso per lavoro supplementare il lavoratore/lavoratrice può optare per fruire di permessi a recupero secondo il meccanismo della banca delle ore di cui all'art. 106 del presente contratto.

È consentito prendere visione delle registrazioni relative al lavoro supplementare ai soggetti e con la procedura di cui all'art. 106 del presente contratto.

CHIARIMENTO DELLE PARTI

Le Parti chiariscono che la paga oraria per le prestazioni supplementari deve corrispondere a quella del lavoratore a tempo pieno con lo stesso inquadramento.

Rotazioni

16. I lavoratori/lavoratrici inquadrati nella 3^a area professionale e nella 2^a area professionale, 3° livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie) a tempo parziale possono richiedere alla Direzione aziendale competente, dopo tre anni di adibizione con orario ridotto alle medesime mansioni (sei anni per i lavoratori/lavoratrici addetti alle mansioni di cui alle lett. a), c), d), e), f) dell'allegato n. 5 al presente contratto) di essere utilizzati in altre mansioni di propria pertinenza per le quali siano già in atto prestazioni di lavoro a tempo parziale.

17. La Direzione aziendale valuterà la richiesta di cui sopra in relazione ai casi specifici.

Trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno

18. Alla scadenza del termine eventualmente convenuto per il rapporto a tempo parziale, il lavoratore/lavoratrice interessato viene assegnato - all'atto della trasformazione del rapporto a tempo pieno - alla stessa unità produttiva.

19. L'impresa accoglierà, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e produttive, le richieste del lavoratore/lavoratrice di ripristino del rapporto a tempo pieno prima della scadenza concordata, tenendo anche conto dell'eventuale disponibilità al trasferimento manifestata dall'interessato.

20. Comunque, ove la richiesta avanzata non trovi accoglimento entro tre mesi dalla relativa presentazione, il lavoratore/lavoratrice - sempreché la prestazione a tempo parziale abbia superato i due anni - può chiedere alla Direzione che gli vengano forniti motivati chiarimenti.

21. Nell'eventualità che l'impresa - tenendo anche conto della manifestata disponibilità del lavoratore/lavoratrice ad un eventuale trasferimento, da intendersi effettuato a sua richiesta - ritenga la domanda accoglibile, comunicherà all'interessato tempi e condizioni per il ripristino del suo rapporto a tempo pieno: l'interessato ha facoltà di chiedere alla Direzione stessa un colloquio nel quale esporre le proprie considerazioni in argomento, ferma restando la facoltà del medesimo di rinunciare al ripristino del rapporto a tempo pieno.

22. Comunque, le imprese considereranno l'opportunità di accogliere le richieste di rientro a lavoro a tempo pieno, avanzate dai lavoratori/lavoratrici a tempo parziale, prioritariamente rispetto all'adibizione di altro lavoratore/lavoratrice a tempo pieno alle stesse mansioni svolte dal lavoratore/lavoratrice a tempo parziale e nella stessa unità produttiva.

Assemblee

23. Qualora si presenti la necessità di indire assemblee fuori dei casi di cui agli accordi nazionali che regolano la materia, gli organismi sindacali aziendali cureranno di concordare con l'impresa le modalità, l'ora e il locale della riunione tenendo conto delle esigenze operative dello sportello.

Intese aziendali

24. Fermo quant'altro previsto nel presente articolo, fra l'impresa e gli organismi sindacali aziendali possono intervenire intese sui seguenti aspetti, in presenza di richieste del personale e di esigenze aziendali, ovvero in presenza di tensioni occupazionali ai sensi di quanto stabilito al riguardo dal presente contratto nazionale:

- superamento delle percentuali massime stabilite in sede nazionale per il ricorso a rapporti a tempo parziale;
- fissazione della durata settimanale dell'orario di lavoro del personale a tempo parziale in misura inferiore o superiore a quelle indicate ai comma 14 e 15;
- ulteriori specifiche esigenze organizzative per l'effettuazione di prestazioni supplementari.

* * *

25. La prestazione di lavoro a tempo parziale non può costituire elemento di discriminazione ad alcun fine del rapporto di lavoro ed in particolare ai fini del giudizio e dello sviluppo professionale e degli automatismi.

LE REGOLE E LE PROCEDURE NEL GRUPPO INTESA SANPAOLO

La disciplina vigente nel Gruppo Intesa Sanpaolo è codificata nel documento "Regole in materia di prestazione di lavoro a tempo parziale", il cui ultimo aggiornamento è stato pubblicato nella intranet aziendale a novembre 2013.

Di seguito una illustrazione delle peculiarità della normativa in questione e della relativa procedura on line. Alla fine il testo completo delle Regole.

DURATA – ARTICOLAZIONE ORARIA – BUONO PASTO

La richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o la richiesta di modifica del rapporto di lavoro a tempo parziale in essere, può essere avanzata a tempo determinato ovvero indeterminato.

La durata dell'orario di lavoro settimanale, nel rispetto dell'orario settimanale medio complessivo, compreso tra un minimo di 15 ore e un massimo di 32 ore e 30 minuti, può essere richiesta secondo le seguenti distribuzioni:

- orizzontale: la riduzione di orario è riferita al normale orario giornaliero;
- verticale: la prestazione lavorativa è svolta a tempo pieno solo in alcune giornate della settimana ⁽¹⁾;
- misto: l'orario di lavoro è articolato combinando le modalità del part-time orizzontale e verticale;
- ciclico: la riduzione di orario è distribuita solo su alcuni mesi dell'anno, con prestazione lavorativa articolata nei mesi considerati su alcuni o su tutti i giorni lavorativi della settimana ⁽²⁾.

Il rapporto di lavoro a tempo parziale è compatibile con un'elasticità di orario di 30/45 minuti in entrata, con spostamento dell'orario di uscita.

Fermo restando l'obbligo di fruizione dell'intervallo in caso di prestazione lavorativa superiore alle 6 ore, i dipendenti part time possono inserire un intervallo per pausa pranzo con un'articolazione coerente con la tipologia (part time orizzontale/misto/verticale) secondo quanto esplicitato nelle Regole.

Nel caso di fruizione dell'intervallo spetta un buono pasto nella misura stabilita tempo per tempo per il personale full time.

*A questo proposito a seguito della segnalazione fatta dalla **UILCA** l'Azienda nel gennaio 2014 ha provveduto alla eliminazione dell'anomalia delle procedure di registrazione delle presenze che impedivano di fatto l'erogazione del buono pasto nel caso di partecipazione da parte di dipendenti part time a corsi di formazione della durata dell'intera giornata.*

Grazie quindi all'intervento della **UILCA**, con decorrenza ed effetto retroattivo al 1° novembre 2012 anche il personale con contratto di lavoro a tempo parziale

1 In materia di festività soppresse l'art. 35 c. 2 lett. A) rimanda alla disciplina dettata in proposito dall'art. 56 Ccnl per la generalità dei dipendenti. Ciò comporta che in caso di part time verticale (come nel caso di part time ciclico) ai fini del riconoscimento del permesso la giornata di ex festività deve ricorrere in un giorno in cui è prevista la prestazione lavorativa ordinaria secondo l'orario settimanale contrattualmente stabilito, oltre che sussistere il diritto per quel giorno all'intero trattamento economico.

2 Cfr. nota (1)

il cui rapporto di lavoro non prevede l'intervallo, sarà riconosciuto il buono pasto in caso di partecipazione ad un corso di formazione non residenziale che comporti l'effettuazione della pausa pranzo.

Il numero dei buoni pasto consegnati relativamente ai corsi sarà effettuato sarà visibile in Intesap/Visualizzazione buoni pasto – tipo di operazione Rettifica manuale.

In merito all'articolazione oraria settimanale e giornaliera nelle filiali a orario esteso l'Azienda ha dichiarato che favorirà in particolare la concessione di part time con orario settimanale di massima di 25 ore.

*L'intervento della **UILCA** è stato da subito orientato affinché l'Azienda valutasse comunque tutte le richieste, in quanto anche altre e diverse articolazioni orarie potevano comunque coniugarsi con la copertura dei turni.*

A oggi pertanto ci sono variegate combinazioni di lavoro a tempo parziale, che in alcuni casi comprendono anche la giornata del sabato (fermo restando il rispetto dell'obbligo normativo di puntuale indicazione dell'articolazione oraria). Proprio con riferimento all'inclusione del sabato come giornata lavorativa si ricorda che va precisato il/i sabato/i lavorativi (per esempio il primo e secondo sabato del mese) e la correlata giornata di recupero. Al momento la procedura Intesap non riconosce l'indicazione del sabato "di calendario" (inteso quindi come primo, secondo, terzo, quarto sabato del mese), ma stabilisce un'alternanza, che nel periodo di riferimento annuale comunque rispetta il numero complessivo di giornate di sabato lavorate.

RICHIESTA DI TRASFORMAZIONE DEL PROPRIO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

Tutto il personale appartenente alle Aree professionali e alla categoria dei Quadri direttivi, ad esclusione del personale assunto in forza degli Accordi sindacali stipulati in data 2 febbraio 2010 ⁽³⁾, 3 novembre 2010 ⁽⁴⁾ e 6 dicembre 2011 ⁽⁵⁾, può richiedere la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

RICHIESTA DI MODIFICA/RINNOVO DEL PROPRIO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

Il personale con un rapporto di lavoro a tempo parziale già in essere può avanzare una richiesta di modifica dello stesso, indicando la nuova durata e/o l'articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale (riproponendo quelle in essere ovvero proponendo le nuove).

In merito l'Azienda ha precisato che la valutazione in ordine alla possibilità di accogliere domande avanzate prima della scadenza sarà effettuata dalle competenti funzioni aziendali, comunque all'approssimarsi della scadenza

3 [Clicca sul link a fianco per aprire l'accordo Accordo per il sostegno dell'occupazione 2 febbraio 2010](#)

4 [Clicca sul link a fianco per aprire l'accordo Accordo 3 novembre 2010](#)

5 [Clicca sul link a fianco per aprire l'accordo Accordo per il sostegno dell'occupazione 6 dicembre 2011](#)

originaria, nel caso in cui le modifiche richieste impattino sulla scadenza del part time. Saranno esaminate dall'Azienda, a seguito della ricezione e quindi indipendentemente dalla scadenza, quelle richieste di modifica che non impattano sulla scadenza, quali inserimento della pausa pranzo, con o senza modifica delle ore complessivamente lavorate.

MODALITA' DI INOLTRO DELLA RICHIESTA DI TRASFORMAZIONE/MODIFICA

Le richieste di trasformazione o modifica devono essere avanzate tramite l'apposito **applicativo on line** reperibile nella Intranet aziendale sezione Persona\Gestione\Schede Normative\Lavoro a tempo parziale.

L'utilizzo del **modulo cartaceo** (allegato 1 alle Regole) è consentito solo ai dipendenti che si trovino nell'impossibilità di utilizzare l'applicativo on-line (lungo assenti per malattia, maternità etc... o sprovvisti di accesso alla intranet).

RICHIESTA DI RIMODULAZIONE DELL'ORARIO

La richiesta di rimodulazione del proprio orario di lavoro a tempo parziale permette di proporre una diversa distribuzione settimanale della prestazione, ferma restando la scadenza prevista e la durata complessiva della prestazione lavorativa (espressa in numero di ore settimanali).

La richiesta in oggetto, ove non si abbini a una richiesta di rinnovo/modifica della scadenza o del numero complessivo di ore lavorate (cfr. sul punto il paragrafo precedente) deve essere inviata dal lavoratore all'Ufficio Risorse Umane di Competenza tramite l'apposito modulo cartaceo presente all'interno delle Regole (all. 2).

ESEMPI DI CASISTICHE CONCRETE

Poniamo l'esempio di dipendente con contratto part time avente scadenza 31/12/2014, con orario settimanale di 25 ore e articolazione oraria giornaliera 8.25 -13.25 ed esaminiamo varie richieste che potrebbe avanzare.

➤ **RICHIESTA DI MODIFICA DELLA SCADENZA con passaggio DA RAPPORTO PART TIME A SCADENZA A RAPPORTO PART TIME A TEMPO INDETERMINATO**

Va inserita la domanda on line, ma verrà presa in considerazione solo all'approssimarsi della scadenza in essere (31/12/2014).

➤ **RICHIESTA DI MODIFICA DELLE ORE LAVORATE (in aumento/riduzione) E MODIFICA DELLA SCADENZA con passaggio DA RAPPORTO PART TIME A SCADENZA A RAPPORTO PART TIME A TEMPO INDETERMINATO**

La domanda va inserita on line come modifica e sarà comunque tenuta in considerazione ancorché valutabile all'approssimarsi della scadenza.

- **RICHIESTA DI INSERIMENTO DELLA PAUSA PRANZO, SENZA ULTERIORI MODIFICHE** né nell'articolazione oraria e settimanale (5 ore giornaliere per complessive 25 ore settimanali) né nella scadenza.

L'inserimento della pausa pranzo (per esempio 15 minuti dalle 12.30 alle 12.45) comporterà uno slittamento dell'orario di uscita di 15 minuti (nell'esempio il nuovo orario di uscita sarà le 13.40), posto che la pausa pranzo non è prestazione lavorativa e quindi per mantenere le stesse ore lavorate è necessario posporre l'uscita.

Va inviato l'apposito modulo cartaceo di rimodulazione (allegato 2 delle Regole) e la domanda viene presa in considerazione subito, non occorre attendere la scadenza del 31/12/2014.

- **RICHIESTA DI INSERIMENTO DELLA PAUSA PRANZO MANTENENDO INALTERATO L'ORARIO DI USCITA**

In questo caso siamo in presenza di vera e propria modifica e non di rimodulazione. Inserendo la pausa pranzo, ipotizziamo di 15 minuti dalle 12.30 alle 12.45, come nel caso precedente, per poter continuare a uscire alle 13.25, non si può che operare una riduzione delle ore lavorate nella giornata pari a 15 minuti (quindi un'ora e 15 minuti la settimana). La richiesta di modifica va inserita on line. La domanda viene presa in considerazione subito.

RIPRISTINO DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO

Il ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno può avvenire, su richiesta:

- dell'Azienda, per sopravvenute esigenze tecnico-organizzative;
- del lavoratore, per motivate ragioni di carattere personale e/o familiare.

Nel caso di rapporto di lavoro part-time:

- a tempo determinato, il ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno potrà avvenire, oltre che dal giorno successivo alla scadenza del contratto, anche anticipatamente rispetto a tale termine, con il consenso delle parti;
- a tempo indeterminato, il ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno potrà avvenire su richiesta di una delle due parti con preavviso di almeno 3 mesi.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico del personale a tempo parziale viene determinato riproporzionando la retribuzione complessiva contrattualmente prevista per il lavoratore a orario intero, con la stessa anzianità e inquadramento, alla minore durata della prestazione lavorativa.

A titolo esemplificativo: la prestazione settimanale di 30 ore corrisponde all'80% del trattamento economico lordo da full time; quella da 22 ore e 30 minuti settimanali al 60%. La tassazione invece agisce secondo gli scaglioni di reddito e pertanto l'effetto potrebbe non essere proporzionale.

REGOLE IN MATERIA DI PRESTAZIONE DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

Emittente:

Direzione Centrale Risorse Umane

Destinatari:

Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo Group Services

Banca Prossima

Banche della Divisione Banca dei Territori – con l'esclusione di Banca Monte Parma fino al 31.12.2013

Mediocredito Italiano

Intesa Sanpaolo Private Banking

Banca Imi

Percorso: ARCO – Regole – Gestione risorse – Gestione risorse umane

Il presente documento è valido anche per le seguenti società: Leasint; Centro Leasing; Mediofactoring; Centro Factoring; Neos Finance; IMI Investimenti; IMI Fondi Chiusi; Intesa Sanpaolo Personal Finance; Sirefid; Equiter; Intesa Sanpaolo Previdenza Sim.

1° Novembre 2013

Indice

UIL CREDITO, ESATTORIE E ASSICURAZIONI.....	1
Aderente a Union Network International – UNI.....	1
1PREMESSA.....	13
2RICHIESTE DI TRASFORMAZIONE/ MODIFICA DEL RAPPORTO DI LAVORO.....	13
3 DURATA.....	13
4ARTICOLAZIONE DI ORARIO.....	13
5INTERVALLO.....	14
6CRITERI DI ACCOGLIMENTO.....	15
7BUONO PASTO.....	15
8PRESTAZIONI AGGIUNTIVE.....	15

▮ **PREMESSA**

Ad integrazione/modifica di quanto previsto dalla legge e dalla Contrattazione Collettiva Nazionale di settore, in materia di prestazioni di lavoro a tempo parziale si specifica quanto segue.

▮ **RICHIESTE DI TRASFORMAZIONE/ MODIFICA DEL RAPPORTO DI LAVORO**

Tutto il personale appartenente alle Aree professionali e alla categoria dei Quadri direttivi, ad esclusione del personale assunto in forza degli accordi sindacali stipulati in data 2 febbraio 2010, 3 novembre 2010 e 6 dicembre 2011, può chiedere:

▮▮ **di trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale:**

al riguardo il personale interessato dovrà inserire ed inviare la richiesta tramite [l'applicativo on-line](#), presente nella Intranet aziendale e dovrà indicare quanto in appresso specificato:

- a) la durata del part-time,
- b) l'articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale con indicazione in ordine all'intervallo ed alla sua durata e collocazione.

▮▮ **rinnovare il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale:**

al riguardo il personale interessato dovrà inserire ed inviare la richiesta tramite [l'applicativo on-line](#), presente nella Intranet aziendale e dovrà indicare quanto in appresso specificato:

- a) la durata del part-time,
- b) l'articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale con indicazione in ordine all'intervallo ed alla sua durata e collocazione.

Si precisa che le richieste di rinnovo del rapporto di lavoro a tempo parziale, con modifica o meno delle condizioni già in essere, prima della scadenza verranno comunque esaminate all'approssimarsi della scadenza originaria ed accolte al sussistere delle condizioni.

Solo ai dipendenti che si trovino nell'impossibilità di utilizzare l'applicativo on-line, poiché lungo assenti per malattia, maternità, ecc. oppure sprovvisti di accesso alla intranet, è consentito inviare la richiesta utilizzando i moduli cartacei riportati in allegato al presente documento.(all.1).

▮ **DURATA**

La richiesta di modifica del rapporto di lavoro a tempo parziale sub 2) può essere avanzata a tempo determinato ovvero a tempo indeterminato.

▣ ARTICOLAZIONE DI ORARIO

L'orario di lavoro, nel rispetto dell'orario settimanale medio complessivo compreso tra un minimo di 15 ed un massimo di 32 ore e 30 minuti, potrà essere articolato su tutti i giorni lavorativi della settimana o meno, secondo la seguente distribuzione:

- orizzontale: quando la riduzione di orario è riferita al normale orario giornaliero,
- verticale: quando la prestazione è svolta a tempo pieno solo in alcune giornate della settimana,
- misto: quando l'orario di lavoro è articolato combinando le modalità del part time orizzontale e verticale,
- ciclico, distribuito cioè solo su alcuni mesi dell'anno, con prestazione lavorativa articolata nei mesi considerati su alcuni o su tutti i giorni lavorativi della settimana.

Anche in considerazione dell'estensione dell'orario giornaliero di sportello tra le ore 8 e le ore 20 l'Azienda favorirà soprattutto la concessione di part time con orario settimanale di massima di 25 ore.

Ferma restando la consensualità del contratto di lavoro a tempo parziale, per soddisfare nel modo più ampio possibile le richieste di trasformazione a tempo parziale dei rapporti di lavoro, l'Azienda potrà procedere anche attraverso attribuzione di diversa figura professionale /mansione e/o differente assegnazione logistica, anche a richiesta dell'interessato.

In occasione della richiesta di trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro, il personale può inoltre richiedere di fruire di un'elasticità di orario di 30/45 minuti in entrata, con correlato spostamento dell'orario di uscita.

Nel caso di rapporto a tempo parziale già in essere, il personale può inoltre richiedere - ferma restando l'eventuale scadenza del rapporto a tempo parziale - una modifica delle condizioni del rapporto di lavoro a tempo parziale (all. 2 - Richiesta di variazione dell'orario di lavoro part time).

Il ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno può avvenire, su richiesta:

dell'Azienda, motivata da sopravvenute esigenze tecnico-organizzative del Personale, per motivate ragioni di carattere personale e/o familiare.

Nel caso di rapporto di lavoro part time

- a tempo determinato, il ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno potrà avvenire, oltre che dal giorno successivo alla scadenza del contratto, anche anticipatamente rispetto a tale termine, con il consenso delle parti;
- a tempo indeterminato il ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno potrà avvenire su richiesta di una delle parti con preavviso di almeno 3 mesi.

▣ INTERVALLO

Ferme restando le disposizioni di legge che prevedono l'obbligo di effettuazione dell'intervallo in caso di prestazione di lavoro superiore alle 6 ore, ogni dipendente part time può chiedere di fruire o meno dell'intervallo all'interno dell'orario di lavoro giornaliero secondo le modalità di seguito definite sub a) e b) (all. 2 - Richiesta di variazione dell'orario di lavoro part time) per introduzione/esclusione dell'intervallo); laddove previsto esso dovrà essere formalizzato nel contratto di lavoro a tempo parziale.

La durata dell'intervallo sarà, quindi:

Largo Mattioli, 3 – 20121 MILANO
tel. 02 87943419 - 02 87942579
fax 02 87942580

Via Goito, 2 – 10125 Torino
tel. 011 6694884
fax 011 6695008

- α) per i part time verticali (nonché per le giornate a tempo pieno dei part time misti)
 - di 60 minuti (30 minuti per i casi specificatamente autorizzati)
- β) per i part time orizzontali (nonché per le giornate a tempo parziale dei part time misti)
 - di 15 o 30 o 60 minuti

L'intervallo, ferma restando la norma di carattere generale che prevede che il medesimo sia fruito durante l'orario dell'intervallo meridiano della struttura di appartenenza, potrà, per il personale Part time con articolazione dell'orario di lavoro incompatibile con tale disposizione, aver inizio non prima delle ore 12.00 e non dopo le ore 14.40, in modo comunque che sempre, dopo il rientro in servizio dalla fine dell'intervallo, sia effettivamente svolta una prestazione lavorativa significativa, pari ad almeno 30 minuti.

▣ **CRITERI DI ACCOGLIMENTO**

In applicazione dei criteri di precedenza indicati dalla contrattazione collettiva nazionale di settore, in caso di pluralità di domande presentate presso la medesima unità operativa, si terranno in considerazione le esigenze di:

- ▣ provvedere alle necessità personali di dipendenti portatori di handicap grave ai sensi della Legge n. 104/1992,
- ▣ assistere il coniuge, i figli o i genitori affetti da patologie oncologiche ovvero assistere persona convivente portatrice di handicap grave ai sensi della Legge n. 104/1992, alla quale sia stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100% con necessità di assistenza continua;
- ▣ assistere figli o coniugi, nonché parenti e affini entro il 3° grado, conviventi o non conviventi, portatori di handicap in situazione di gravità di cui alla Legge n. 104/1992;
- ▣ aiutare i lavoratori che versino in situazioni di particolare disagio a causa di status di vedovanza, separazione o divorzio,
- ▣ curare figli fino a 3 anni di età;
- ▣ curare figli in età compresa tra i 3 e i 13 anni;
- ▣ curare familiari anziani malati o malati cronici;
- ▣ assolvere a motivi di studio o dedicarsi ad attività di volontariato a favore delle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'art. 6 della Legge n. 266/1991;
- ▣ dipendenti affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa; gli stessi peraltro possono anche chiedere il ripristino del rapporto a tempo pieno del rapporto a tempo parziale in essere.

▣ **BUONO PASTO**

Al Personale con rapporto di lavoro part time per ogni giornata di lavoro in cui il contratto prevede la fruizione dell'intervallo, così come definito al punto 5, spetta un buono pasto nella misura tempo per tempo stabilita per il personale a tempo pieno.

Al personale con un rapporto di lavoro part time, il cui orario individuale non preveda la fruizione dell'intervallo, è data facoltà di chiedere, alla competente struttura del personale, di rimodulare l'orario della prestazione lavorativa al fine di prevedere il riconoscimento del buono pasto a seguito dell'inserimento dell'intervallo meridiano con i criteri definiti al punto 5.

In caso di rimodulazione dell'orario sarà necessario garantire una prestazione lavorativa, al rientro in servizio dopo l'intervallo, significativa, e quindi di almeno 30 minuti tenendo, comunque, a riferimento le esigenze organizzative e di sicurezza della UOG.

▣ **PRESTAZIONI AGGIUNTIVE**

Le Aree Professionali con contratto di lavoro a tempo parziale, con riferimento alle prestazioni effettuate oltre il normale orario individuale di lavoro e per le ore di formazione previste dal CCNL fruite oltre l'orario di lavoro individuale, potranno scegliere in alternativa o il compenso per il lavoro supplementare o i permessi a recupero secondo il meccanismo della banca ore.

Al riguardo il personale che intenderà avvalersi di tale facoltà dovrà far pervenire lo specifico modulo (all. 3) (Banca delle ore personale a tempo parziale) ISGS – Direzione Centrale Personale e Organizzazione – Servizio Gestione - Ufficio Amministrazione del Personale - Via Lorenteggio, 266 – 20152 Milano.

**RICHIESTA DI TRASFORMAZIONE / RINNOVO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE
RICHIESTA DI RINNOVO - A SCADENZA - DEL CONTRATTO A TEMPO PARZIALE**

Spett.le

.....
(Società di appartenenza)

.....
(Ufficio Risorse Umane competente)

.....
(Indirizzo)

Il/La sottoscritto/a _____ matr _____
in servizio presso _____

chiede che il proprio rapporto di lavoro:

- a tempo pieno venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo parziale a far tempo dal ____,
 a tempo parziale possa essere rinnovato alla scadenza

con le seguenti modalità di svolgimento:

1.1) durata del contratto:

- a tempo determinato per la durata di _____ mesi
 a tempo indeterminato

1.2) durata della prestazione lavorativa: n. _____ ore settimanali;

1.3) collocazione temporale dell'orario:

- con elasticità di _____ minuti in ingresso ed in uscita
 senza elasticità

orizzontale

tutti i giorni della settimana considerati come lavorativi ai sensi della disciplina applicabile al rapporto, per tutto il periodo di cui sopra,

dalle ore _____ alle ore _____ con intervallo di _____ min. (dalle _____ alle _____)

oppure

dalle ore _____ alle ore _____ senza intervallo

verticale

orario pieno dei seguenti giorni della settimana considerati come lavorativi ai sensi della disciplina applicabile al rapporto, per tutto il periodo di cui sopra: _____, _____, _____,

dalle ore _____ alle ore _____ con intervallo di _____ min. (dalle _____ alle _____)

misto

(combinazione delle due modalità sopradescritte) _____

Dichiara che le motivazioni dell'istanza avanzata riguardano le sottoindicate fattispecie, in merito a cui si impegna a fornire opportuna documentazione a richiesta della Società (barrare e sottolineare l'ipotesi che interessa):

- provvedere alle necessità personali di dipendenti portatori di handicap grave ai sensi della Legge n. 104/1992,
- assistere il coniuge, i figli o i genitori affetti da patologie oncologiche ovvero assistere persona convivente portatrice di handicap grave ai sensi della Legge n. 104/1992, alla quale sia stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100% con necessità di assistenza continua;
- assistere figli o coniugi, nonché parenti e affini entro il 3° grado, conviventi o non conviventi, portatori di handicap in situazione di gravità di cui alla Legge n. 104/1992;
- aiutare i lavoratori che versino in situazioni di particolare disagio a causa di status di vedovanza, separazione o divorzio,
- curare figli fino a 3 anni di età;
- curare figli in età compresa tra i 3 e i 13 anni;
- curare familiari anziani malati o malati cronici;
- assolvere a motivi di studio o dedicarsi ad attività di volontariato a favore delle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'art. 6 della Legge n. 266/1991;
- dipendenti affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa;
- altre motivazioni (ivi comprese specifiche indicazioni di legge):

Restando in attesa di Vostre determinazioni in ordine a quanto sopra, porge distinti saluti.

Data _____, Firma _____

Per presa visione, il Responsabile

ALL. 2

RICHIESTA DI VARIAZIONE ORARIO DI LAVORO PART TIME

Spett.le

.....
(Società di appartenenza)

.....
(Ufficio Risorse Umane competente)

.....
(Indirizzo)

Il/La sottoscritto/a _____ matr _____

in servizio presso _____

chiede, che il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale venga modificato, **fermo restando il termine previsto** (data: _____):

a far tempo dal _____, ferma restando durata della prestazione lavorativa di (n. ___ ore settimanali) con la seguente collocazione temporale dell'orario:

- con elasticità di _____ minuti in ingresso ed in uscita
 senza elasticità

a far tempo dal _____, per una durata della prestazione lavorativa di (n. ___ ore settimanali) con la seguente collocazione temporale dell'orario:

- con elasticità di _____ minuti in ingresso ed in uscita
 senza elasticità

orizzontale

tutti i giorni della settimana considerati come lavorativi ai sensi della disciplina applicabile al rapporto, per tutto il periodo di cui sopra,

dalle ore _____ alle ore _____ con intervallo di _____ min. (dalle _____ alle _____)

oppure

dalle ore _____ alle ore _____ senza intervallo

verticale

orario pieno dei seguenti giorni della settimana considerati come lavorativi ai sensi della disciplina applicabile al rapporto, per tutto il periodo di cui sopra: _____, _____, _____,

dalle ore _____ alle ore _____ con intervallo di _____ min. (dalle _____ alle _____)

misto

(combinazione delle due modalità sopradescritte) _____

Restando in attesa di Vostre determinazioni in ordine a quanto sopra, porge distinti saluti.

Data _____, Firma _____

Per presa visione, il Responsabile

ALL. 3

**BANCA DELLE ORE
PERSONALE A TEMPO PARZIALE**

Spettabile
Ufficio Amministrazione del Personale
Via Lorenteggio, 266
Milano

Il/La sottoscritto/a

Cognome Nome

Matricola in servizio presso

ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 19 gennaio 2012

CHIEDE

che le eventuali prestazioni aggiuntive all'orario individuale di lavoro nonché le ore di formazione previste dal CCNL fruite oltre l'orario di lavoro individuale vengano riversate in banca ore.

.....
data

.....
firma

Visto per conoscenza del Responsabile della UOG:
Firma